



---

*Commissione per l'occupazione e gli affari sociali*

---

**2015/2059(INI)**

17.6.2016

## **PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione dell'accordo commerciale di libero scambio tra l'Unione europea  
e la Repubblica di Corea  
(2015/2059(INI))

Relatore per parere: Siôn Simon

PA\_NonLeg

## SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che l'accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea ha portato notevoli benefici agli scambi commerciali tra le due parti, contribuendo allo sviluppo economico, aprendo nuove opportunità commerciali e creando nuovi posti di lavoro sostenibili sia nell'UE sia nella Repubblica di Corea;
- B. considerando che l'accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea apre nuove opportunità commerciali nel mercato in rapida crescita dell'Asia orientale;
- C. considerando che, ai sensi del capo 13 dell'accordo di libero scambio con l'UE, la Repubblica di Corea si è impegnata a rispettare, promuovere e realizzare, nelle sue leggi e pratiche, le norme fondamentali a livello internazionale stabilite dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);
- D. considerando che l'accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea è il primo di una nuova generazione di accordi di libero scambio conclusi dall'UE il cui ambito di applicazione è più ampio di quello di qualsiasi precedente accordo e che prevede impegni sui diritti del lavoro, un sistema di monitoraggio e il coinvolgimento delle parti sociali e della società civile;
- E. considerando che, ai sensi del capo 13 dell'accordo di libero scambio con l'UE, la Repubblica di Corea conferma la facoltà delle parti di istituire propri livelli di protezione in materia di ambiente e lavoro, pur puntando a un elevato livello di tutela;
- F. considerando che la futura strategia commerciale riconosce il rafforzamento dei diritti del lavoro come uno degli obiettivi di una politica commerciale equa;
  1. accoglie con favore le azioni intraprese dalla Commissione europea nell'ambito delle relazioni commerciali con la Repubblica di Corea al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in particolare in materia di impiego e professione;
  2. esprime preoccupazione per l'ultima violenta repressione delle organizzazioni sindacali nella Repubblica di Corea; invita la Commissione ad avviare consultazioni con le autorità coreane riguardo alle segnalazioni di violazioni dei diritti fondamentali, come la libertà di associazione e l'incapacità di assicurare il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; chiede alla Commissione di rendere pubblica la sua valutazione della situazione; ritiene che sia importante guardare al futuro e valutare quali aspetti dell'accordo di libero scambio possono essere migliorati in modo da arrecare vantaggio a entrambe le parti, per quanto riguarda non solo gli interessi commerciali, ma anche gli interessi dei lavoratori e del pubblico più ampio;
  3. ricorda che le parti non indeboliscono o riducono la protezione in materia di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti; esprime preoccupazione per le recenti revisioni della legge sul lavoro introdotte dalla Repubblica

di Corea e invita pertanto la Commissione a eventualmente indagare sulla mancata esecuzione e a elaborare misure adeguate in caso di violazioni dei requisiti stabiliti al capo 13;

4. chiede la tempestiva ratifica e attuazione, da parte della Repubblica di Corea, di tutte le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate; accoglie con favore l'avvio di un progetto finanziato dall'UE per sostenere la Repubblica di Corea nell'attuazione della convenzione dell'OIL sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni in quanto rappresenta un'importante iniziativa per la protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori;
5. plaude al ruolo dei gruppi consultivi nazionali nella preparazione di un progetto congiunto relativo all'attuazione della convenzione 111 dell'OIL e suggerisce ai gruppi consultivi nazionali di preparare un progetto simile concernente l'attuazione di tutte le convenzioni principali dell'OIL nel prossimo futuro;
6. deplora l'assenza nell'accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea di una clausola che esenti le merci riparate dai dazi doganali al loro rientro; invita la Commissione a trovare urgentemente una soluzione a tale problema, che rappresenta uno svantaggio competitivo per le aziende europee e mette a rischio posti di lavoro;
7. chiede alla Commissione di garantire che i gruppi consultivi nazionali tengano sotto osservazione l'evoluzione della situazione dei diritti del lavoro nella Repubblica di Corea e di ricevere, esaminare e trovare soluzioni ai risultati delle discussioni dei gruppi consultivi nazionali.
8. ricorda l'impegno dell'UE e della Repubblica di Corea a favore della promozione di condizioni di lavoro dignitose, della libertà di associazione e dell'effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva, dell'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligato, dell'effettiva abolizione del lavoro minorile e dell'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione;
9. sottolinea che norme in materia di lavoro non dovrebbero costituire barriere non tariffarie al commercio, bensì dovrebbero contribuire a garantire un'adeguata tutela degli interessi dei datori di lavoro e dei dipendenti, migliorare il tenore di vita nonché promuovere la crescita, la competitività e la stabilità economica;
10. auspica che le parti dell'accordo rispettino i diritti fondamentali dei lavoratori e le norme fondamentali a livello internazionale in linea con l'articolo 13 dell'accordo di libero scambio; raccomanda alla Commissione di fornire una valutazione della sua attuazione; è convinto che le imprese europee debbano svolgere un ruolo fondamentale nella promozione delle norme internazionali in materia di buona governance e diritti umani; sostiene l'inclusione sistematica di clausole inerenti ai diritti dei lavoratori in tutti gli accordi internazionali tra l'UE e paesi terzi, anche per quanto riguarda le norme sul lavoro;
11. invita la Commissione a monitorare da vicino l'impatto dell'accordo sul mercato europeo del lavoro nonché su specifici settori economici a livello dell'UE e degli Stati membri;
12. sottolinea l'importanza del dialogo tra la Commissione, le parti sociali e la società civile al fine di proseguire la realizzazione degli impegni sanciti nell'accordo.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	15.6.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+:               39 -:               3 0:               4
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato